



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA

Ordinanza n° 38/10

Il sottoscritto C.A. (CP) Capo del Compartimento e Comandante del Porto di Venezia

- VISTA** l'istanza documentata di adeguamento tariffario presentata in data 30 settembre 2009 a protocollo Capitaneria di Prot n. 29215 in data 03 ottobre 2009 con la quale la società RIMORCHIATORI RIUNITI PANFIDO & C. S.r.l. - concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Venezia – ha chiesto, ai sensi di quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. Dem 3/1589 in data 17.06.2003 e successive modificazioni ed integrazioni , l'avvio dell'istruttoria per la verifica biennale tariffaria ai fini dell'eventuale aggiornamento delle tariffe di rimorchio;
- VISTO** il dispaccio DEM3 3/1589 del 17.06.2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna avente per oggetto "Art. 14, comma 1-bis della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 – Criteri e meccanismi di formazione del servizio di rimorchio portuale";
- VISTO** il dispaccio DEM3 3/1421 del 07.05.2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna avente per oggetto "Individuazione dei broker di cui all'allegato 4, lettera A, punti 1) e 2) della circolare prot. DEM3/1589 del 17.06.2003, recante criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale";
- VISTO** il dispaccio DEM3 3/7069 del 14.06.2006 del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna avente per oggetto "Criteri e meccanismi di formazione delle tariffe di rimorchio portuale . Chiarimenti interpretativi, modifiche e/o integrazioni alla circolare ministeriale prot. 3/1589 del 17.06.2003;
- VISTO** il dispaccio DEM3 3/1977 del 20.02.2007 del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna avente per oggetto "Criteri e meccanismi di formazione delle tariffe di rimorchio portuale . Chiarimenti applicativi della circolare ministeriale prot. 3/1589 del 17.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni e della circolazione prot. DEM3/1739 del 17.07.2000";
- VISTO** il dispaccio M_TRA7DINFR74884 del 10.07.2008 del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale dei porti avente per oggetto "Criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale: modifiche e integrazioni alle disposizioni recate dalle circolari DEM3/1589 del 17 giugno 2003 e successive"
- VISTO** il dispaccio M_TRA/PORTI/4217 del 30.03.2009 del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per i porti avente per oggetto "Circolare prot. DEM3/1589 del

17.06.2003, recante criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale – Numeri indice anno 2009”;

VISTO il dispaccio M_TRA/PORTI/1034 del 29.09.2009 del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per i porti avente per oggetto “Servizio di rimorchio portuale: decurtazione dal fatturato vecchio dei costi relativi alle commissioni corrisposte a terzi”;

VISTO il dispaccio DEM3 3/1203 del 26.04.2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna avente per oggetto “Servizio di rimorchio portuale – Valore dei rimorchiatori da assumere a base di calcolo per lo sviluppo della formula tariffaria, determinato ai sensi della circolare ministeriale DEM3/1421 del 07.05.2004”;

VISTO il dispaccio DEM3 3/1218 del 26.04.2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna avente per oggetto “Servizio di rimorchio portuale – Valore dei rimorchiatori da assumere a base di calcolo per lo sviluppo della formula tariffaria, determinato ai sensi della circolare ministeriale DEM3/1421 del 07.05.2004”;

VISTO il dispaccio DEM3/M_TRA/DINFR/6857 del 03.07.07 del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna avente per oggetto “Servizio di rimorchio portuale – Valore dei rimorchiatori determinato ai sensi della circolare ministeriale DEM3/1421 del 07.05.2004”;

VISTO il dispaccio DEM3/M_TRA/DINFR/9487 del 24.09.07 del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna avente per oggetto “Servizio di rimorchio portuale – Valore dei rimorchiatori determinato ai sensi della circolare ministeriale DEM3/1421 del 07.05.2004”;

VISTA la propria Ordinanza n. 128/07 in data 20.12.2007 che stabilisce le tariffe del servizio di rimorchio nel porto di Venezia con decorrenza 01.01.2008;

VISTO l'esito dell'istruttoria svolta dalla Capitaneria di Porto, come risulta nel verbale di conferenza di servizi del 19 gennaio 2010, nel corso della quale lo sviluppo della formula tariffaria – non essendo dimostrato il diritto del concessionario al “premio di produttività” – per consentire il riequilibrio della gestione finanziaria del servizio di rimorchio, aveva evidenziato la necessità di un aumento tariffario del 9,50 % e le eccezioni sollevate particolarmente dall'Autorità portuale di Venezia ;

VISTA la corrispondenza intercorsa e gli esiti delle riunioni tenutesi in particolare a Venezia in data 19 gennaio, 22 febbraio, 1 e 8 marzo 2010 e a Roma in data 15 febbraio 25 marzo e 12 aprile 2010;

PRESO atto che dallo sviluppo della formula tariffaria, riducendo a 13 il numero ed i costi dei rimorchiatori in concessione ed inserendo nei conteggi del servizio di rimorchio tutti i ricavi ed i relativi costi per i lavori fuori porto, come si evince dalla documentazione presentata dal concessionario alla Capitaneria di Porto in data 23.03.2010 si determina la necessità di un incremento delle attuali tariffe nella misura del 7,35 %;

PRESO ATTO che dalle analisi effettuate emerge uno sbilanciamento costi/ricavi piuttosto netto a favore del porto passeggeri di Marittima e a danno del porto merci di San Leonardo – Marghera, che si rende opportuno ridurre procedendo all'eliminazione

dello sconto del 20% previsto in passato per le navi passeggeri, per un fine che oggi non risulta più attuale;

RITENUTO altresì necessario provvedere ad una parziale revisione della previgente ordinanza tariffaria n. 128/07 citata allo scopo di:

- introdurre nuovi scaglioni tariffari per le navi passeggeri in considerazione dell'elevato numero di navi di grossa stazza che approdano nel porto di Venezia fino al limite delle 130.000 GT
- adeguare le voci tariffarie di cui agli articoli 8, 10 e 11 dell'ordinanza 128/07 più volte richiamate allo scopo di coprire, almeno in parte, i costi orari;
- creare una nuova voce tariffaria per le prestazioni da e per le zone d'ancoraggio in rada attualmente non disciplinate;
- sopprimere la tariffa di cui all'art. 12 relativa alla fornitura del cavo da parte del rimorchiatore;

CONSIDERATO che con note prot. 08.02.03.12712 e 08.02.03.3860 rispettivamente in data 16.04.2010 e 24.04.2010 è stato richiesto alle Rappresentanze Unitarie Nazionali degli erogatori del servizio e degli utenti degli stessi di cui all'art. 14 della Legge 84/94 di voler esprimere un parere definitivo relativamente alla bozza di ordinanza predisposta dalla Capitaneria di Porto – entro il 24 aprile 2010 - sulla base delle sopra richiamate considerazioni e allegata al foglio 08.03.02.12712 sopra richiamato ;

VISTA la nota prot. 901/09 in data 03.11.2009 di Assoporti e la nota prot. APV/11220-MARK-DPSS/6050 datata 26.04.2010 dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTA la nota in data 23.04.2010 di Federimorchiatori ;

VISTA la nota in data 26.04.2010 di Confitarma;

VISTA la nota a firma congiunta di Federagenti e Fedarlinea datata 26.04.2010

RITENUTO che, l'istruttoria svolta ha – secondo quelle che sono le indicazioni contenute nelle sopra richiamate disposizioni ministeriali - sufficientemente analizzato le voci di costo e che gli aumenti proposti sono compatibili con le voci di spesa indicati dal concessionario;

RITENUTO altresì che, in relazione al combinato disposto della Legge 241/90 e dell'art. 542 del Regolamento al codice della navigazione non è necessario attendere oltre il parere di Assorimorchiatori;

RITENUTO che in applicazione della normativa vigente, lo squilibrio costi/ricavi vada eliminato tramite un aumento dei ricavi pari al 7,35 % da realizzarsi mediante :

1. un aumento generale delle tariffe approvate con l'ordinanza 128/07 sopra richiamata del 2,24 %
2. eliminazione dello sconto del 20% previsto dall'art. 14 della citata ordinanza 128/07 per le navi da crociera (riduzione che apporta un aumento quantificabile nel 4,30 %)
3. introduzione di nuovi scaglioni tariffari per le navi passeggeri in considerazione dell'elevato numero di navi di grossa stazza che approdano nel porto di Venezia fino al limite delle 130.000 GT (quantificabile in un aumento del 0,66 %)
4. adeguamento delle voci tariffarie di cui agli articoli 8, 10 e 11 dell'ordinanza 128/07 più volte richiamate, soppressione dell'art. 12 e creazione di una

nuova voce tariffaria per le prestazioni da e per la zona d'ancoraggio attualmente non disciplinate; (quantificabile in un aumento del 0,15 %)

VISTO il "Regolamento per il servizio di rimorchio nel porto di Venezia" reso esecutivo con ordinanza n. 24/08 in data 29.02.2008;

VISTO il proprio Regolamento per il servizio marittimo del porto di Venezia approvato con ordinanza n. 175/09 in data 27.12.2009;

VISTO l'art.14 1bis della legge 28.01.1994, n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTO l'art. 101 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Art. 1 (Definizioni)

- Per **REGOLAMENTO** si intende quello vigente per il servizio di rimorchio delle navi nel Porto di Venezia, reso esecutivo con Ordinanza n. 24/08 in data 29/02/2008
- Per **AMBITO PORTUALE** agli effetti dell'applicazione delle presenti tariffe, si intende quello costituito dalle seguenti tre zone:
 - ZONA A:** dalla zona di mare compresa entro il raggio di due miglia dall'imboccatura del porto di Lido e di Malamocco;
 - ZONA B:** dai canali e bacini lagunari classificati di navigazione marittima in base alle norme sui limiti dell'ambito portuale contenute nel Regolamento per il servizio marittimo nel porto di Venezia;
 - ZONA C:** dalle aree di ancoraggio site nell'ambito della rada di Venezia fino al limite della zona A
- per **ORMEGGIO/DISORMEGGIO** s'intende la prestazione del /dei rimorchiatore/i che vengono impiegati fino ai bacini di evoluzione che immettono nei canali portuali per il tempo strettamente necessario alla manovra, . dopodiché la nave prosegue lungo il canale per l'uscita o viceversa;
- per **TRASFERIMENTO** si intende la prestazione del/dei rimorchiatore/i impiegati per il trasferimento dal Bacino di Evoluzione fino a due miglia dall'imboccatura del Porto e viceversa;

Art. 2 (Generalità)

La presente Ordinanza prevede, così come introdotto con l'ordinanza n. 53/00 in premessa citata, il concetto di **TARIFFA A FORFAIT** che trova applicazione per il servizio prestato, per rimorchiatore, a favore delle navi di tonnellaggio di stazza lorda fino a 15.000 dirette a Porto Marghera e per tutte le altre, a prescindere dal tonnellaggio, dirette a Marittima e quello di **TARIFFA A TOCCATA** applicata, invece, alle navi superiori a 15.000 T.S.L. dirette a Marghera o che fanno movimento nella medesima zona portuale e

comprensiva di entrambe le manovre di entrata e di uscita dal porto a prescindere dal numero di rimorchiatori utilizzato.

La STAZZA LORDA INTERNAZIONALE (G.T.) della nave, per l'applicazione della tariffa relativa, sarà desunta come specificato nell'allegato alla presente Ordinanza.

Art. 3 (Ormeggio - disormeggio)

Le tariffe per il servizio di rimorchio nell'ambito delle prestazioni di "ORMEGGIO-DISORMEGGIO" sono stabilite come segue:

A) ORMEGGIO-DISORMEGGIO

1) Per ormeggi situati fra S. Nicolò di Lido e la Marittima compresa per navi passeggeri:

a)	Fino a 3.000 -	€ 345,52
b)	Da oltre 3.001 a 5.000	€ 576,89
c)	Da oltre 5001 a 10.000	€ 868,65
d)	Da oltre 10001 a 15.000	€ 1.112,68
e)	Da oltre 15001 a 20.000	€ 1.280,01
f)	Da oltre 20001 a 25.000	€ 1.391,16
g)	Da oltre 25001 a 30.000	€ 1.501,70
h)	Da oltre 30001 a 40.000	€ 1.708,90
i)	Da oltre 40001 a 50.000	€ 1.890,72
j)	Da oltre 50001 a 60.000	€ 2.084,62
k)	Da oltre 60001 a 70.000	€ 2.271,88
l)	Da oltre 70001 a 80.000	€ 2.459,14
m)	Da oltre 80001 a 90.000	€ 2.646,40
n)	Da oltre 90001 a 100.000	€ 2.833,65
o)	Da oltre 100.001 a 110.000	€ 3.020,91
p)	Da oltre 110.001 a 120.000	€ 3.208,17
q)	Da oltre 120.001 a 130.000	€ 3.395,43
r)	per ogni 1.000 G.T. in più o frazione	€ 18,73

Le tariffe sono riferite all'impiego di un rimorchiatore.

2) Per ormeggi situati fra S. Nicolò di Lido e la Marittima compresa per tutte le altre tipologie di navi (NAVI non passeggeri):

a)	Fino a 3.000 -	€ 319,55
b)	Da oltre 3.001 a 5.000	€ 534,00
c)	Da oltre 5001 a 10.000	€ 804,61
d)	Da oltre 10001 a 15.000	€ 1.029,93
e)	Da oltre 15001 a 20.000	€ 1.185,18
f)	Da oltre 20001 a 25.000	€ 1.288,47
g)	Da oltre 25001 a 30.000	€ 1.390,55
h)	Da oltre 30001 a 40.000	€ 1.582,04
i)	Da oltre 40001 a 50.000	€ 1.750,58
j)	Da oltre 50001 a 60.000	€ 1.929,98
k)	per ogni 1.000 G.T. in più o frazione	€ 17,52

Le tariffe sono riferite all'impiego di un rimorchiatore.

3) Per ormeggi situati nella zona portuale di Marghera e Pontile San Leonardo per navi di stazza inferiore a 15.000 G.T. PETROLIERE-CISTERNE-carico "pericoloso":

a)	Fino a 3,000 -	€ 522,52
b)	Da oltre 3.001 a 5.000	€ 785,28
c)	Da oltre 5001 a 10.000	€ 997,31
d)	Da oltre 10001 a 15.000	€ 1.206,92

Le tariffe sono riferite all'impiego di un rimorchiatore.

- 4) Per ormeggi situati nella zona portuale di Marghera per navi di stazza inferiore a 15.000 G.T. porta-containers ,ro/ro e tutte le altre tipologie diverse da quelle di cui al punto 3:

a)	Fino a 3,000 -	€ 537,01
b)	Da oltre 3.001 a 5.000	€ 807,02
c)	Da oltre 5001 a 10.000	€ 1.025,10
d)	Da oltre 10001 a 15.000	€ 1.240,74

Le tariffe sono riferite all'impiego di un rimorchiatore.

- 5) Per ormeggi situati nella zona portuale di Marghera per navi di stazza inferiore a 15.000 G.T. CHE NON APPARTENGONO ALLE 2 TIPOLOGIE DI CUI AI PUNTI 3) E 4):

a)	Fino a 3,000 -	€ 515,87
b)	Da oltre 3.001 a 5.000	€ 775,62
c)	Da oltre 5001 a 10.000	€ 985,23
d)	Da oltre 10001 a 15.000	€ 1.191,82

Le tariffe sono riferite all'impiego di un rimorchiatore.

Art. 4 (Trasferimento)

Le tariffe per il servizio di rimorchio nell'ambito delle prestazioni di "TRASFERIMENTO" sono stabilite come segue:

B) TRASFERIMENTI:

- 1) Da Marittima a Riva 7 Martiri o viceversa per navi passeggeri:

a)	Fino a 3,000 -	€ 120,20
b)	Da oltre 3.001 a 5.000	€ 202,36
c)	Da oltre 5001 a 10.000	€ 305,66
d)	Da oltre 10001 a 15.000	€ 389,62
e)	Da oltre 15001 a 20.000	€ 448,82
f)	Da oltre 20001 a 25.000	€ 486,27
g)	Da oltre 25001 a 30.000	€ 525,54
h)	Da oltre 30001 a 40.000	€ 598,02
i)	Da oltre 40001 a 50.000	€ 661,45
j)	Da oltre 50001 a 60.000	€ 730,32
k)	Da oltre 60001 a 70.000	€ 796,75
l)	Da oltre 70001 a 80.000	€ 863,19
m)	Da oltre 80001 a 90.000	€ 929,62
n)	Da oltre 90001 a 100.000	€ 996,06
o)	Da oltre 100.001 a 110.000	€ 1.062,49
p)	Da oltre 110.001 a 120.000	€ 1.128,93

q)	Da oltre 120.001 a 130.000	€ 1.195,36
r)	per ogni 1.000 G.T. in più o frazione	€ 6,64

Le tariffe sono riferite all'impiego di un rimorchiatore.

2) Da Marittima a Riva 7 Martiri o viceversa per tutte le altre tipologie di navi (NAVI non passeggeri):

a)	Fino a 3,000 -	€ 111,15
b)	Da oltre 3.001 a 5.000	€ 187,26
c)	Da oltre 5001 a 10.000	€ 282,70
d)	Da oltre 10001 a 15.000	€ 361,23
e)	Da oltre 15001 a 20.000	€ 415,59
f)	Da oltre 20001 a 25.000	€ 450,64
g)	Da oltre 25001 a 30.000	€ 486,87
h)	Da oltre 30001 a 40.000	€ 553,93
i)	Da oltre 40001 a 50.000	€ 612,52
j)	Da oltre 50001 a 60.000	€ 675,95
k)	per ogni 1.000 G.T. in più o frazione	€ 6,04

Le tariffe sono riferite all'impiego di un rimorchiatore.

3) Da Marittima a 2 miglia fuori imboccatura dighe Lido o viceversa per navi passeggeri:

a)	Fino a 3,000 -	€ 294,17
b)	Da oltre 3.001 a 5.000	€ 491,10
c)	Da oltre 5001 a 10.000	€ 739,37
d)	Da oltre 10001 a 15.000	€ 947,78
e)	Da oltre 15001 a 20.000	€ 1.089,13
f)	Da oltre 20001 a 25.000	€ 1.182,75
g)	Da oltre 25001 a 30.000	€ 1.276,99
h)	Da oltre 30001 a 40.000	€ 1.451,57
i)	Da oltre 40001 a 50.000	€ 1.607,41
j)	Da oltre 50001 a 60.000	€ 1.772,32
k)	Da oltre 60001 a 70.000	€ 1.929,40
l)	Da oltre 70001 a 80.000	€ 2.086,48
m)	Da oltre 80001 a 90.000	€ 2.243,56
n)	Da oltre 90001 a 100.000	€ 2.400,64
o)	Da oltre 100.001 a 110.000	€ 2.557,73
p)	Da oltre 110.001 a 120.000	€ 2.714,81
q)	Da oltre 120.001 a 130.000	€ 2.871,89
r)	per ogni 1.000 G.T. in più o frazione	€ 15,71

Le tariffe sono riferite all'impiego di un rimorchiatore.

4) Da Marittima a 2 miglia fuori imboccatura dighe Lido o viceversa per tutte le altre tipologie di navi (NAVI non passeggeri):

a)	Fino a 3,000 -	€ 272,43
b)	Da oltre 3.001 a 5.000	€ 454,86
c)	Da oltre 5001 a 10.000	€ 684,41
d)	Da oltre 10001 a 15.000	€ 877,70
e)	Da oltre 15001 a 20.000	€ 1.008,19
f)	Da oltre 20001 a 25.000	€ 1.095,17
g)	Da oltre 25001 a 30.000	€ 1.182,16
h)	Da oltre 30001 a 40.000	€ 1.344,05
i)	Da oltre 40001 a 50.000	€ 1.487,81

j)	Da oltre 50001 a 60.000	€ 1.641,24
k)	per ogni 1.000 G.T. in più o frazione	€ 14,49

Le tariffe sono riferite all'impiego di un rimorchiatore.

- 5) Da Marghera a Riva 7 Martiri o viceversa per navi di stazza inferiore a 15.000 G.T. porta-containers o ro/ro:

a)	Fino a 3,000 -	€ 186,05
b)	Da oltre 3.001 a 5.000	€ 283,31
c)	Da oltre 5001 a 10.000	€ 360,02
d)	Da oltre 10001 a 15.000	€ 434,32

Le tariffe sono riferite all'impiego di un rimorchiatore.

- 6) Da Marghera a Riva 7 Martiri o viceversa per navi di stazza inferiore a 15.000 G.T. CHE NON APPARTENGONO ALLE TIPOLOGIE DI CUI AL PUNTO 5):

a)	Fino a 3,000 -	€ 178,80
b)	Da oltre 3.001 a 5.000	€ 271,83
c)	Da oltre 5001 a 10.000	€ 346,13
d)	Da oltre 10001 a 15.000	€ 417,41

Le tariffe sono riferite all'impiego di un rimorchiatore.

- 7) Da Marghera a 2 miglia fuori imboccatura Dighe Malamocco o viceversa per navi di stazza inferiore a 15.000 G.T. PETROLIERE-CISTERNE-carico "pericoloso":

a)	Fino a 3,000 -	€ 443,38
b)	Da oltre 3.001 a 5.000	€ 666,28
c)	Da oltre 5001 a 10.000	€ 848,11
d)	Da oltre 10001 a 15.000	€ 1.025,70

Le tariffe sono riferite all'impiego di un rimorchiatore.

- 8) Da Marghera a 2 miglia fuori imboccatura Dighe Malamocco o viceversa per navi di stazza inferiore a 15.000 G.T. porta-containers, ro/ro e le altre navi che non appartengono alla tipologia di cui al punto 7):

a)	Fino a 3,000 -	€ 455,47
b)	Da oltre 3.001 a 5.000	€ 685,01
c)	Da oltre 5001 a 10.000	€ 871,67
d)	Da oltre 10001 a 15.000	€ 1.054,09

Le tariffe sono riferite all'impiego di un rimorchiatore.

- 9) Da Marghera a 2 miglia fuori imboccatura Dighe Malamocco o viceversa per navi di stazza inferiore a 15.000 G.T. CHE NON APPARTENGONO ALLE TIPOLOGIE DI CUI AI PUNTI 7) E 8):

a)	Fino a 3,000 -	€ 437,94
b)	Da oltre 3.001 a 5.000	€ 657,82
c)	Da oltre 5001 a 10.000	€ 837,84
d)	Da oltre 10001 a 15.000	€ 1.013,02

Le tariffe sono riferite all'impiego di un rimorchiatore.

- 10) Da Riva 7 Martiri, Arsenale a 2 miglia fuori imboccatura dighe Lido o viceversa per navi passeggeri:

a)	Fino a 3,000 -	€ 170,95
b)	Da oltre 3.001 a 5.000	€ 289,34
c)	Da oltre 5001 a 10.000	€ 433,72
d)	Da oltre 10001 a 15.000	€ 556,35
e)	Da oltre 15001 a 20.000	€ 640,91
f)	Da oltre 20001 a 25.000	€ 694,68
g)	Da oltre 25001 a 30.000	€ 751,45
h)	Da oltre 30001 a 40.000	€ 854,75
i)	Da oltre 40001 a 50.000	€ 947,78
j)	Da oltre 50001 a 60.000	€ 1.044,42
k)	Da oltre 60001 a 70.000	€ 1.159,16
l)	Da oltre 70001 a 80.000	€ 1.273,90
m)	Da oltre 80001 a 90.000	€ 1.388,64
n)	Da oltre 90001 a 100.000	€ 1.503,39
o)	Da oltre 100.001 a 110.000	€ 1.618,13
p)	Da oltre 110.001 a 120.000	€ 1.732,87
q)	Da oltre 120.001 a 130.000	€ 1.847,61
r)	per ogni 1.000 G.T. in più o frazione	€ 11,47

Le tariffe sono riferite all'impiego di un rimorchiatore.

- 11) Da Riva 7 Martiri, Arsenale a 2 miglia fuori imboccatura dighe Lido o viceversa per tutte le altre tipologie di navi (NAVI non passeggeri):

a)	Fino a 3,000 -	€ 158,26
b)	Da oltre 3.001 a 5.000	€ 268,21
c)	Da oltre 5001 a 10.000	€ 401,70
d)	Da oltre 10001 a 15.000	€ 515,27
e)	Da oltre 15001 a 20.000	€ 593,80
f)	Da oltre 20001 a 25.000	€ 643,33
g)	Da oltre 25001 a 30.000	€ 695,28
h)	Da oltre 30001 a 40.000	€ 791,33
i)	Da oltre 40001 a 50.000	€ 877,70
j)	Da oltre 50001 a 60.000	€ 967,11
k)	per ogni 1.000 G.T. in più o frazione	€ 10,27

Le tariffe sono riferite all'impiego di un rimorchiatore.

- 12) Per le navi di stazza inferiore a 15.000 G.T. PETROLIERE-CISTERNE-carico "pericoloso" destinate o provenienti agli/dagli ormeggi di San Leonardo a 2 miglia fuori imboccatura dighe Malamocco o a Marghera o viceversa:

a)	Fino a 3,000 -	€ 262,16
b)	Da oltre 3.001 a 5.000	€ 391,43
c)	Da oltre 5001 a 10.000	€ 497,75
d)	Da oltre 10001 a 15.000	€ 602,85

Le tariffe sono riferite all'impiego di un rimorchiatore.

- 13) Da Riva 7 Martiri o Marittima a 2 miglia fuori imboccatura dighe Malamocco o viceversa per navi passeggeri (percorso lungo canale Malamocco – Marghera)

a)	Fino a 3,000 -	€ 665,08
b)	Da oltre 3.001 a 5.000	€ 1.003,34
c)	Da oltre 5001 a 10.000	€ 1.276,99
d)	Da oltre 10001 a 15.000	€ 1.542,78
e)	Da oltre 15001 a 20.000	€ 1.853,88
f)	Da oltre 20001 a 25.000	€ 2.152,29
g)	Da oltre 25001 a 30.000	€ 2.469,42
h)	Da oltre 30001 a 40.000	€ 2.866,88
i)	Da oltre 40001 a 50.000	€ 3.206,98
j)	Da oltre 50001 a 60.000	€ 3.613,52
k)	Da oltre 60001 a 70.000	€ 4.030,37
l)	Da oltre 70001 a 80.000	€ 4.447,23
m)	Da oltre 80001 a 90.000	€ 4.864,09
n)	Da oltre 90001 a 100.000	€ 5.280,94
o)	Da oltre 100.001 a 110.000	€ 5.697,80
p)	Da oltre 110.001 a 120.000	€ 6.114,66
q)	Da oltre 120.001 a 130.000	€ 6.531,51
r)	per ogni 1.000 G.T. in più o frazione	€ 41,69

Le tariffe sono riferite all'impiego di un rimorchiatore.

- 14) Da Riva 7 Martiri o Marittima a 2 miglia fuori imboccatura dighe Malamocco o viceversa per tutte le altre tipologie di navi (NAVI non passeggeri):

a)	Fino a 3,000 -	€ 616,15
b)	Da oltre 3.001 a 5.000	€ 928,44
c)	Da oltre 5001 a 10.000	€ 1.182,16
d)	Da oltre 10001 a 15.000	€ 1.428,61
e)	Da oltre 15001 a 20.000	€ 1.716,14
f)	Da oltre 20001 a 25.000	€ 1.992,81
g)	Da oltre 25001 a 30.000	€ 2.286,38
h)	Da oltre 30001 a 40.000	€ 2.654,26
i)	Da oltre 40001 a 50.000	€ 2.968,98
j)	Da oltre 50001 a 60.000	€ 3.345,31
k)	per ogni 1.000 G.T. in più o frazione	€ 38,66

Le tariffe sono riferite all'impiego di un rimorchiatore.

Art. 5 (Toccata)

Le tariffe per il servizio di rimorchio nell'ambito delle prestazioni di "TOCCATA" sono stabilite come segue:

C) TOCCATA:

- 1) Per ormeggi situati nella zona portuale di Marghera per navi di stazza superiore a 15.000 G.T. PETROLIERE-CISTERNE-carico "pericoloso":

a)	Da oltre 15001 a 20.000	€ 8.548,72
b)	Da oltre 20001 a 25.000	€ 10.509,51
c)	Da oltre 25001 a 30.000	€ 14.630,44
d)	Da oltre 30001 a 40.000	€ 17.141,53
e)	Da oltre 40001 a 50.000	€ 23.186,39
f)	Da oltre 50001 a 60.000	€ 24.259,82

g) per ogni 1.000 G.T. in più o frazione € 254,91

2) Per ormeggi situati a San Leonardo per navi di stazza superiore a 15.000 G.T.:

a)	Da oltre 15001 a 20.000	€ 7.511,53
b)	Da oltre 20001 a 25.000	€ 9.313,46
c)	Da oltre 25001 a 30.000	€ 13.067,12
d)	Da oltre 30001 a 40.000	€ 15.154,76
e)	Da oltre 40001 a 50.000	€ 20.609,46
f)	Da oltre 50001 a 60.000	€ 21.565,09
g)	per ogni 1.000 G.T. in più o frazione	€ 222,30

3) Per ormeggi situati nella zona portuale di Marghera per navi di stazza superiore a 15.000 G.T. porta-containers o ro/ro:

a)	Da oltre 15001 a 20.000	€ 6.696,65
b)	Da oltre 20001 a 25.000	€ 9.518,24
c)	Da oltre 25001 a 30.000	€ 11.873,49
d)	Da oltre 30001 a 40.000	€ 15.620,49
e)	Da oltre 40001 a 50.000	€ 20.831,75
f)	Da oltre 50001 a 60.000	€ 25.899,86
g)	per ogni 1.000 G.T. in più o frazione	€ 272,43

4) Per ormeggi situati nella zona portuale di Marghera per navi di stazza superiore a 15.000 G.T. CHE NON APPARTENGONO ALLE TIPOLOGIE PRECEDENTI:

a)	Da oltre 15001 a 20.000	€ 8.363,87
b)	Da oltre 20001 a 25.000	€ 10.919,66
c)	Da oltre 25001 a 30.000	€ 13.564,26
d)	Da oltre 30001 a 40.000	€ 16.576,12
e)	Da oltre 40001 a 50.000	€ 20.483,81
f)	Da oltre 50001 a 60.000	€ 25.467,34
g)	per ogni 1.000 G.T. in più o frazione	€ 268,21

Per le navi sopra alle 15.000 GT esonerate, a termini di regolamento di rimorchio, e che utilizzino il solo servizio di ORMEGGIO/DISORMEGGIO si applica il 35 % della tariffa corrispondente a toccata, per ogni servizio reso

Per le navi sopra alle 15.000 GT esonerate, a termini di regolamento di rimorchio, e che utilizzino il solo servizio di TRASFERIMENTO si applica il 20 % della tariffa corrispondente a toccata, per ogni servizio reso

**Art. 6
(Movimenti)**

Le tariffe per il servizio di rimorchio durante i MOVIMENTI delle navi sono stabilite come segue:

- A) per le navi che effettuano movimenti nello stesso ambito portuale viene applicata la tariffa di ormeggio-disormeggio A/1 o A/2 o A/3 o A/4 o A/5 rispettivamente se in Marittima o a Marghera. Per le navi di stazza superiore

alle 15.000 G.T. che effettuano movimenti a Marghera le tariffe sono così definite:

1) Per ormeggi situati nella zona portuale di Marghera per navi di stazza superiore a 15.000 G.T. PETROLIERE-CISTERNE-carico "pericoloso":

a)	Da oltre 15001 a 20.000	€ 3.046,29
b)	Da oltre 20001 a 25.000	€ 3.837,01
c)	Da oltre 25001 a 30.000	€ 5.458,93
d)	Da oltre 30001 a 40.000	€ 6.213,41
e)	Da oltre 40001 a 50.000	€ 8.533,01
f)	Da oltre 50001 a 60.000	€ 8.939,55
g)	per ogni 1.000 G.T. in più o frazione	€ 91,82

2) Per ormeggi situati nella zona portuale di Marghera per navi di stazza superiore a 15.000 G.T. porta-containers o ro/ro:

a)	Da oltre 15001 a 20.000	€ 2.133,56
b)	Da oltre 20001 a 25.000	€ 3.303,62
c)	Da oltre 25001 a 30.000	€ 4.294,90
d)	Da oltre 30001 a 40.000	€ 5.930,70
e)	Da oltre 40001 a 50.000	€ 8.039,48
f)	Da oltre 50001 a 60.000	€ 9.394,41
g)	per ogni 1.000 G.T. in più o frazione	€ 96,65

3) Per ormeggi situati nella zona portuale di Marghera per navi di stazza superiore a 15.000 G.T. CHE NON APPARTENGONO ALLE TIPOLOGIE DI CUI AI PUNTI 1) E 2):

a)	Da oltre 15001 a 20.000	€ 2.976,83
b)	Da oltre 20001 a 25.000	€ 4.046,02
c)	Da oltre 25001 a 30.000	€ 5.169,58
d)	Da oltre 30001 a 40.000	€ 6.261,13
e)	Da oltre 40001 a 50.000	€ 7.905,38
f)	Da oltre 50001 a 60.000	€ 9.237,96
g)	per ogni 1.000 G.T. in più o frazione	€ 94,83

Qualora il complessivo movimento ecceda la durata di due ore alla tariffa sopra indicata verrà aggiunta una maggiorazione del 50% sulla tariffa applicata.

B) Per i movimenti effettuati tra ambiti diversi, per le navi di stazza inferiore a 15.000 G.T. viene applicata la tariffa di ormeggio-disormeggio maggiore più quella relativa al trasferimento effettuato. Per le navi di stazza superiore alle 15.000 G.T. che effettuano movimenti da Marghera a Marittima o Riva 7 Martiri o viceversa, le tariffe sono così definite:

1) Per navi di stazza superiore a 15.000 G.T. PETROLIERE-CISTERNE-carico "pericoloso":

a)	Da oltre 15001 a 20.000	€ 4.114,88
b)	Da oltre 20001 a 25.000	€ 5.178,04
c)	Da oltre 25001 a 30.000	€ 7.372,61

d)	Da oltre 30001 a 40.000	€ 8.388,64
e)	Da oltre 40001 a 50.000	€ 11.522,53
f)	Da oltre 50001 a 60.000	€ 12.064,97
g)	per ogni 1.000 G.T. in più o frazione	€ 129,88

2) Per navi di stazza superiore a 15.000 G.T. porta-containers o ro/ro:

a)	Da oltre 15001 a 20.000	€ 2.881,99
b)	Da oltre 20001 a 25.000	€ 4.457,99
c)	Da oltre 25001 a 30.000	€ 5.800,83
d)	Da oltre 30001 a 40.000	€ 8.007,47
e)	Da oltre 40001 a 50.000	€ 10.855,03
f)	Da oltre 50001 a 60.000	€ 12.679,30
g)	per ogni 1.000 G.T. in più o frazione	€ 136,52

3) Per navi di stazza superiore a 15.000 G.T. CHE NON APPARTENGONO ALLE 2 TIPOLOGIE PRECEDENTI:

a)	Da oltre 15001 a 20.000	€ 4.021,25
b)	Da oltre 20001 a 25.000	€ 5.460,13
c)	Da oltre 25001 a 30.000	€ 6.981,77
d)	Da oltre 30001 a 40.000	€ 8.453,87
e)	Da oltre 40001 a 50.000	€ 10.673,81
f)	Da oltre 50001 a 60.000	€ 12.467,27
g)	per ogni 1.000 G.T. in più o frazione	€ 134,10

Art. 7
(Rimorchio nella zona C)

Per il rimorchio di navi da e per la zona c la tariffa del servizio è stabilita, per ogni rimorchiatore impiegato, un compenso di € 2.000 per ogni ora di prestazione o frazione di ora superiore a 30 minuti.

Art. 8
(Rimorchio macchina inattiva)

Per il rimorchio di navi con macchina inattiva la tariffa del servizio è maggiorata del 30%.

Art. 9
(Attesa oltre l'orario)

Per l'attesa oltre l'orario fissato per il servizio, per ritardi dovuti alla nave, la tariffa è aumentata di € 750 per ogni ora di ritardo o frazione di ora non inferiore a 30 minuti.

Art. 10
(Sospesa manovra)

Per la sospesa manovra viene corrisposto un compenso pari al 60% della tariffa del servizio per ogni scaglione di tonnellaggio. Sarà invece corrisposto un compenso forfetario

di € 228 per ciascun mezzo ordinato se i rimorchiatori non verranno inviati sottobordo. In tal caso, però, nessun compenso sarà dovuto se i servizi vengono disdetti:

- due ore prima della partenza della nave ovvero prima delle ore 18.00 dei giorni feriali per i servizi da eseguirsi prime delle ore 08.00 del giorno successivo
- prima delle ore 18.00 dei giorni festivi per servizi da eseguirsi nella giornata successiva;
- prima delle ore 12.00 dei giorni festivi per servizi da eseguirsi nella stessa giornata.

Se la sospesa viene effettuata in forza delle disposizioni emanate dalla Capitaneria di Porto in materia di nebbia, la suddetta non verrà applicata.

Art. 11 (Rimorchio galleggianti in genere)

Per altre prestazioni di rimorchio riferite a galleggianti in genere senza indicazione di stazza, rese nelle zone portuali, è stabilito per ogni rimorchiatore impiegato il compenso minimo di € 500 stabilito per ogni ora di prestazione o frazione di ora non inferiore a 30 minuti.

Art. 12 (Assistenza)

Per l'assistenza sottobordo negli ambiti portuali ordinata dalla Autorità Marittima o dal Comandante della nave è stabilito, per ogni rimorchiatore impiegato, il compenso minimo di

a) fino a	10.000		G.T. € 500
b) da	10.001	a 30.000	G.T. € 750
c) oltre	30.000		G.T. € 1.000

per ogni ora di prestazione o frazione di ora superiore a 30 minuti. La tariffa è ridotta del 50 % per tutte le ore successive alla 5 di servizio consecutivo.

Art. 13 (Riduzioni)

La tariffa base del servizio di rimorchio è ridotta del 10% per le navi che effettuino i sotto indicati movimenti:

- A) movimenti di navi tra un ormeggio del Porto sia di Marittima che di Marghera e i bacini di carenaggio e viceversa;
- B) movimenti di nave dai bacini di carenaggio a mare (via Lido) e viceversa.

Le riduzioni di cui sopra si applicano alle navi che nell'approdo in corso hanno usufruito di almeno un servizio di rimorchio.

Art. 14 (Navi marina militare)

Alle navi della Marina Militare Italiana è concessa una riduzione del 47% sulle tariffe del presente provvedimento tariffario.

Art. 15
(Saldo fatture)

Tutte le fatture inerenti al servizio di rimorchio devono essere saldate entro 30 giorni dalla data di emissione. Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'applicazione degli interessi di mora in misura pari a quella degli interessi legali, a decorrere dal termine predetto.

Art. 16
(Diritti del concessionario)

Restano salvi e impregiudicati i diritti derivanti al concessionario del servizio di rimorchio dagli articoli 106 e 491, e seguenti del Codice della Navigazione.

Art. 17
(Entrata in vigore)

Le tariffe approvate con la presente Ordinanza hanno validità a decorrere **dalle ore 00.01 del 01.05.2010**

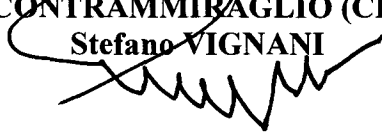
In pari data, l'ordinanza 128/07 in data 20.12.2007 di questa Capitaneria di Porto, citata in premessa è abrogata.

ART. 18
(Sanzioni)

I contravventori della presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1173 del Codice della Navigazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Venezia, lì 28/04/2010

IL COMANDANTE
CONTRAMMIRAGLIO (CP)
Stefano VIGNANI



Allegato all'Ordinanza n° 38/10 in data 28/04/2010.

Criteri di applicazione delle tariffe in base alla Stazza Lorda Internazionale (G.T.)

- a) per le navi munite di Certificato di Stazza Internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 (Tonnage 69), le tariffe vanno riferite al valore della stazza lorda internazionale (G.T.) risultante dallo stesso certificato;
- b) per la navi non munite di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha all'uopo predisposta e di seguito riportata:

$$G.T. = K1 \times V$$

dove $V=2,832 \text{ VLT}$ e $K1=0,2+0,02 \text{ Log } V$

(VLT = Volume lordo totale desumibile dal quadro dei calcoli della stazza nazionale).

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa compresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'I.M.O. nella circolare n.653/94 che consente, sia pure con una approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale:

$$G = VE \times a$$

dove $VE = L \times B \times H$.

L = Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B = Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H = Altezza a murata dal fondo del ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave.

a = $f(VE)$ da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

valore di VE	valore di a
fino a 400	0.58
1.000	0.43
5.000	0.35
10.000	0.34
25.000	0.33
50.000	0.32
100.000	0.31
150.000	0.30
200.000	0.29
250.000 e oltre	0.28

- c) Per le NAVI TRAGHETTO, il valore della stazza risultante dal Certificato Internazionale di stazza o dalla applicazione dei criteri di cui alla lettera (b) dell'art.29, va corretto applicando i seguenti coefficienti:

TRAGHETTI PASSEGGERI = 0,69

(Passenger RO/RO Cargo Ferries)

TRAGHETTI MERCI = 0,85

(RO/RO Cargo-General Cargo, RO/RO Cargo-Containerrrs Ships, RO/RO Cargo Ferries, RO/RO Cargo Vehicles Carriers).